

Oggetto: **Somministrazione di lavoro a tempo determinato - Cat. B - presso l'ARLeF.
 Approvazione accordo di conciliazione con Tempor spa.**

L'anno 2015 il giorno 4 del mese di giugno si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei signori:

**Fabbro
 Burelli
 Dapit
 Gomboso
 Tomada**

Lorenzo
 Alessandra
 Roberto
 Geremia
 Walter

Presidente
 Componente
 Componente
 Componente
 Componente

Pres.	Ass.
X	
	X
X	
X	
X	

Deriu

Giuseppe

Presidente

Pres.	Ass.
X	

Funge da verbalizzante il dr. William Cisilino

Constatata la regolarità della convocazione ed il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il dott. Lorenzo Fabbro nella sua veste di Presidente.

In ordine all'oggetto suindicato il Consiglio di Amministrazione ha discusso e deliberato quanto segue:

VISTA la legge regionale 22 marzo 1996, n. 15 (Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane);

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001 n. 4 (Legge finanziaria 2001) ed in particolare l'art. 6, commi 66, 67 e 67 bis;

VISTA la legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana);

VISTO lo Statuto dell'ARLeF approvato con D.P.Reg. n. 0102/Pres. del 19 aprile 2005 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. n. 11/Pres. del 31 gennaio 2014, con il quali vengono nominati i componenti del C.d.A. dell'ARLeF ed indicato quale Presidente dell'ARLeF il sig. Lorenzo Fabbro;

PREMESSO che:

- con contratto n. 1 di data 28/02/2014 è stato affidato a Tempor S.p.A. il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato - Cat. B - presso l'ARLeF;
- l'art. 6 del predetto contratto stabilisce che "l'ARLeF corrisponderà per il servizio in parola la somma complessiva di € 23.856,00 IVA al 22% esclusa, ogni altro onere compreso, come da offerta prot. n. 880 del 31/10/2013 e che i buoni pasto e gli eventuali rimborsi per spese di missione saranno conteggiati a parte";
- avendo riscontrato che, per il servizio di che trattasi e ad esclusione di buoni pasto e spese di missione, sono stati fatturati e liquidati € 24.353,76, l'ARLeF ha svolto gli opportuni accertamenti riscontrando che al personale somministrato sono state retribuite n. 30 ore di ferie;
- la retribuzione delle ferie non è consentita dall'art. 2 del contratto n. 1 del 28/02/2014, il quale stabilisce che "il personale somministrato sarà tenuto a fruire di tutti i giorni di ferie spettanti, per uniformità con quanto disposto per il personale delle amministrazioni pubbliche dall'articolo 5, comma 8 del D.L. 95/2012, che afferma il divieto di monetizzare le ferie";
- con nota prot. n. 125 del 18/02/2015, è stato chiesto a Tempor S.p.A. l'accredito di quanto erroneamente fatturato;
- con successiva nota prot. n. 294 del 03/04/2015 è stato nuovamente sollecitato l'accredito da parte di Tempor S.p.A. di quanto erroneamente fatturato, con un termine entro il quale adempiere ed è stato altresì ribadito che si procederà allo svincolo della garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva successivamente alla ricezione dell'accredito in parola, in mancanza del quale l'ARLeF chiederà il pagamento del relativo importo direttamente a Elba Assicurazioni S.p.A., in virtù della polizza prestata a garanzia degli oneri e degli obblighi assunti in virtù del contratto sopra richiamato;
- l'ARLeF ha ritenuto di interessare l'Avvocatura della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, al fine di chiedere un parere giuridico - amministrativo in merito all'interpretazione e all'applicazione dell'articolo 5, comma 8 del D.L. 95/2012, con riferimento al personale operante in enti di diritto regionale, quale la scrivente Agenzia, a seguito di contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato;
- l'Avvocatura, con nota prot. 343 del 23/04/2015, ha confermato la correttezza dell'orientamento dell'ARLeF, per di più ricordando che "la tematica del pagamento delle ferie monetizzate dalla società fornitrice è già stata risolta dai competenti uffici della Direzione generale della Regione (nel senso che la Regione non si fa carico del pagamento delle ferie monetizzate)";
- per le ragioni sopra esposte, l'ARLeF ha presentato a Elba Assicurazioni S.p.A., che ha rilasciato la garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva n. 558681 del 25/02/2014, denuncia di inadempimento da parte di Tempor S.p.A. di quanto pattuito con il contratto n. 1 di data 28/02/2014 e ha chiesto il pagamento della somma di € 540,90, erroneamente addebitata, relativa a n. 30 ore di ferie non godute da parte del personale somministrato;
- con nota prot. 440 del 25/05/2015 Tempor S.p.A. ha formulato le proprie controdeduzioni in merito alla questione sollevata;

PRESO ATTO che Tempor S.p.A., pur ribadendo le proprie ragioni e la correttezza del proprio operato, al fine prevenire ed evitare l'avvio di una lite giudiziale in ordine all'esecuzione del contratto, nonchè ogni ulteriore spesa e fastidio, per le vie brevi ha dichiarato di accettare di versare ad ARLeF € 270,00, pari alla metà dell'importo contestato, rinuncia ad ogni azione legale/giudiziale/amministrativa e di non avanzare ulteriori richieste nei confronti di ARLeF, sia in merito ad ogni aspetto inerente al contratto di che trattasi,

sia con riferimento alla tutela dei suoi interessi per la richiesta di escussione presentata a Elba Assicurazioni S.p.A da parte di ARLeF;

RIBADITE le proprie ragioni e la correttezza del proprio operato e ritenuto, al fine di evitare l'alea ed i tempi del giudizio ed altresì in considerazione dell'esiguità della cifra contestata, di ritirare la denuncia di inadempimento presentata a Elba Assicurazioni S.p.A., di accettare la transazione e di non avanzare ulteriori richieste;

VALUTATO opportuno accettare le rinunce della controparte e di non aver null'altro a pretendere ad alcun titolo, causa o ragione nei confronti controparte essendo definita ogni diritto, ragione o pretesa derivante dal contratto n. 1 di data 28/02/2014, rinunciando, a ogni eventuale ulteriore diritto potesse derivare dal contratto stesso;

VISTO l'art. 239 del D.Lgs. 163/2006;

VISTA la bozza di accordo di conciliazione tra le parti, di cui al documento allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e ritenuto di approvarla;

ATTESO che, pur ribadendo la correttezza del proprio operato, si ritiene maggiormente opportuno, nell'interesse dell'ARLeF, accettare il citato accordo consensuale al fine di evitare l'alea, i costi ed i tempi del giudizio;

RITENUTO di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione dell'accordo di conciliazione;

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del presidente, all'unanimità

DELIBERA

1. di approvare la bozza di accordo di conciliazione tra le parti di cui al documento allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del predetto accordo di conciliazione.

**Il Presidente
Lorenzo Fabbro**

**Il Verbalizzante
dr. William Cisilino**